



COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Ordinanza del Sindaco

N°. 78 del 11/05/2020.

Oggetto: EMERGENZA CORONAVIRUS - DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO -
CHIUSURA PARCO DEL GIGANTE

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020, n. 13 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Dato atto che nel mese di marzo 2020, in ottemperanza alle misure adottate per l'emergenza, era stato vietato l'accesso a parchi, giardini e aree verdi pubbliche del territorio del Comune di Cento

Visto il vigente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e, in particolare l'art. 1 lett. d) e lett e) con cui si consente la riapertura di parchi, ville e giardini a condizione che siano inibiti gli assembramenti e sia rispettata la distanza interpersonale, mentre le aree attrezzate per il gioco dei bambini devono restare chiuse;

Richiamata l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 74 del 30 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19", e in particolare il punto n. 5 ove si stabilisce che è consentita la riapertura di parchi e giardini.

Dato atto che in base al medesimo punto 5 il Sindaco può disporre la regolamentazione degli ingressi o la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il divieto di assembramento o il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e dato atto che il DPCM del 26 aprile 2020 vieta in ogni caso la riapertura delle aree attrezzate per il gioco dei bambini;

Richiamata la propria ordinanza n. 68/2020, con cui, in ottemperanza a quanto sopra riportato si disponeva la riapertura del Parco del Gigante con orario 07.30/20.00 a far data dal giorno 05 maggio e verificato, anche a seguito di numerosi sopralluoghi da parte della Polizia Locale, che nel suddetto parco, non è possibile garantire il rispetto delle distanze e vigilare sul divieto di assembramento, essendo presenti strutture e statue che favoriscono gli stessi rendendo difficoltoso il controllo

Ritenuto che al fine di evitare assembramenti a garanzia della salute collettiva e in osservanza a quanto disposto dalla normativa emergenziale in vigore, sia necessario adottare misure restrittive relativamente all'accesso al Parco del Gigante da parte della cittadinanza.

Visti:

- l'art. 50, comma 5, del TUEL;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

dal giorno 12 maggio 2020 il Parco del Gigante resterà chiuso al pubblico, fatta salva la possibilità di fruizione dello stesso da parte di Associazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di attività motoria e/o sportiva nel rispetto delle distanze previste dalla normativa emergenziale.

La presente ordinanza è valida dal giorno 12 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, salvo modifiche, revoche o integrazioni della vigente normativa emergenziale

DISPONE

Che copia del presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito internet istituzionale del Comune, nonché trasmesso;

- 1.
2. Al Signor Prefetto della Provincia di Ferrara;
3. Al Signor Presidente della Regione Emilia Romagna;
4. Ai Comandi delle Forze dell'Ordine che operano sui territori del Comune;
5. A CMV Servizi per quanto di competenza

INFORMA CHE

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini di 60 giorni dalla notificazione, ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione;
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare pena le sanzioni previste dalla legge;
3. I trasgressori, salvo che il fatto costituisca reato, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25/03/2020.

Il Sindaco
TOSELLI FABRIZIO / INFOCERT SPA

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Cento, li _____ Il Pubblico Ufficiale _____